

# **BGer 8C\_39/2025 vom 26. Februar 2025**

Bundesgericht, 2025-02-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_8C\\_39\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_39_2025)

FR: TF 8C\_39/2025 du 26 février 2025

IT: TF 8C\_39/2025 del 26 febbraio 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Con sentenza del 2 dicembre 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.\_\_\_\_\_ in materia di assistenza sociale.

Sulla base del diritto cantonale applicabile (cfr. in particolare la legge ticinese sull'assistenza sociale [Las/TI; RL 871.100] e la legge ticinese sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 870.100], la Corte cantonale ha tutelato la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale dell'inserimento del Cantone Ticino del 29 aprile 2024 sia in merito alla sospensione delle prestazioni assistenziali da maggio 2024, sia per l'ordine di restituzione di fr. 40'098.15, ritenendo che la ricorrente si trovasse - senza averlo annunciato - in convivenza stabile con il suo compagno tra ottobre 2022 e aprile 2024. Nemmeno il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno secondo l' art. 12 Cost. poteva dunque esserle concesso.

### **E. 1.2**

A.\_\_\_\_\_ ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

### **E. 2**

Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione ( art. 106 cpv. 2 LTF ). Salvo nei casi citati dall' art. 95 LTF , la violazione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso si può denunciare un'applicazione che lede il diritto federale e, segnatamente, il divieto d'arbitrio o altri diritti costituzionali ( DTF 137 V 143 consid. 1.2).

### **E. 3**

Nella fattispecie, patrocinata dalla propria avvocata, la ricorrente omette del tutto - nonostante l'onere le incombesse - di censurare la violazione di diritti costituzionali, segnatamente il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno, non dimostrando neppure l'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale.

### **E. 4**

Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

### **E. 5**

La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dev'essere respinta, posto che le conclusioni del ricorso erano prive di probabilità di successo sin dall'inizio ( art. 64 cpv. 1

LTF ). Tuttavia, viste le peculiarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.

3.

Non si prelevano spese giudiziarie.

4.

Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 26 febbraio 2025

In nome della IV Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Viscione

Il Cancelliere: Colombi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.